

COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 29/12/2023

OGGETTO: Determinazioni in merito alle modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla Giunta Comunale, alla tecnostruttura ed all'organo amministrativo della Beinasco Servizi S.r.l. per la redazione del nuovo Contratto di Servizio Quadro per il periodo 2024-2028.

L'anno duemilaventitré, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 14:55, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone:

- del Sindaco dott. CANNATI Daniel,
- dei Consiglieri signori:

BATTAGLIA Salvina **GUARNERI** Ilario CIVINO Cinzia LOMBARDI Donato COMBA Fabiana LUMETTA Elena DI LUCA Alfredo NUNZIANTE Luigi DVORNICICH Federico PETRARULO Edoardo FERRERA Gianfranco PIAZZA Maurizio GALLIPPI Maria Grazia **POLESE Sara** GRANATIERO Daniela SEMPERBONI Emanuela

E' assente il Consigliere LOMBARDI Donato (giustificato).

Presiede il dott. PETRARULO Edoardo, Presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Sono presenti gli Assessori: CAROSSO Matteo, GEDDA Gabriella Maria Rosanina, LA ROSA Luigi, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 71 del 29/12/2023 Prop

Proposta n. 302 / 2023

Determinazioni in merito alle modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla Giunta Comunale, alla tecnostruttura ed all'organo amministrativo della Beinasco Servizi S.r.l. per la redazione del nuovo Contratto di Servizio Quadro per il periodo 2024-2028.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" il quale:

- all'articolo 13, comma 1, stabilisce che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- all'articolo 42, comma 2, lettera e), prevede che competono al consiglio comunale gli atti fondamentali relativi all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- all'articolo 147-quater disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'articolo 13, il quale nel riaffermare il principio di auto-organizzazione amministrativa, prevede che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, prevedendo per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, specificando poi che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che disegna la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti *in house* e di cui pare opportuno riportare alcuni articoli:

Articolo 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- 1) Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica [...];
 - b) affidamento a società mista [...];
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; [...]

- 2) Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- 3) Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni. [...]

Articolo 17 - Affidamento a società in house

- 1) Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 2) Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- 3) Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.
- 4) [...]
- 5) L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Evidenziato che dalla lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di cui al surrichiamato rinnovato quadro legislativo, tenuto peraltro conto di alcuni recenti orien-

tamenti della magistratura contabile (si veda la deliberazione n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto), è possibile tracciare il perimetro entro il quale si può legittimare l'affidamento *in house providing*:

- in merito alla definizione dei requisiti soggettivi dell'*in house providing* sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici non riproponga i contenuti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (controllo analogo, vincolo di prevalenza 80% e assenza di partecipazione diretta di capitali privati), gli stessi si ritengono convalidati in quanto, come previsto dal D.Lgs. n. 201/2022 (art. 14 e art. 17), desumibili sia dalla normativa europea, sia dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016;
- ferma restando la protezione giuridica del valore della concorrenza, si afferma il principio della auto-organizzazione amministrativa (D.Lgs. n. 36/2023, art. 7) in forza del quale il ricorso all'autoproduzione (affidamento *in house*) diviene una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione (ricorso al mercato);
- non potendo ricorrere all'affidamento diretto *tout court*, viene confermato l'obbligo di un onere motivazionale qualificato circa il mancato ricorso al mercato, dovendo illustrare i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. In altri termini la motivazione deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività, evidenziando come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento *in house* rispetto al ricorso al mercato;
- sono esplicitati nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, articoli 1, 2 e 3) alcuni principi importanti che devono puntellare l'onere motivazionale: il risultato, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale della P.A. (art. 1); la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2); l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- sebbene non sia più operativo l'elenco delle società in house gestito da ANAC, permane un obbligo informativo anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici; l'articolo 23, comma 5, prevede infatti che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house.

Premesso che il Comune di Beinasco detiene una partecipazione totalitaria nella Società Beinasco Servizi s.r.l., società alla quale nel tempo ha affidato la gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio, mensa, asili nido, farmacia comunale, servizi bibliotecari e circolazione libraria, servizi cimiteriali, gestione della palazzina della facoltà di scienze infermieristiche.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/2/2017 "Determinazioni in merito alle modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla Giunta Comunale, alla tecnostruttura ed all'organo amministrativo della Beinasco Servizi S.r.l." con la quale è stato confermato l'affidamento *in house* dei servizi manutenzione del patrimonio, nidi, mensa alla Società Beinasco Servizi S.r.l., avviando contestualmente un percorso di miglioramento dell'economicità, della efficienza e della sana gestione della Società in un'ottica pluriennale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/7/2018 con la quale erano state approvate apposite modifiche dello Statuto atte ad armonizzare lo stesso alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e alla rafforzata disciplina del controllo analogo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/4/2019 con la quale è stato approvato il Contratto di Servizio quadro "Servizi manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, servizio comunale" per il periodo 1/1/2019 31/12/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2022 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo del Socio alla Beinasco Servizi S.r.l. per il biennio 2022-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 6/7/2022 ad oggetto "Beinasco Servizi S.r.l Affidamento gestione servizi operativi di supporto al Socio periodo 1.1.2022 31.12.2023. Approvazione nuovo Contratto di Servizio 2022-2023 e disciplinare tecnico di incarico";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/10/2022 con la quale è stato approvato il piano industriale della Beinasco Servizi s.r.l. per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/4/2023 con cui è stata modificata, da ultimo, la composizione della Struttura di controllo analogo, per il periodo 1/5/2023 30/4/2026.

Richiamata, altresì, la deliberazione della Sezione Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 115/2021/SRCPIE/PRSE del 30/9/2021 con la quale la Sezione ha raccomandato all'Ente:

- di monitorare costantemente l'andamento della società al fine di verificare che gli effetti dell'emergenza sanitaria non abbiamo inciso sulla gestione delle attività tipiche, creando squilibri di natura strutturale e non solo congiunturale;
- di operare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016 in tema di soccorso finanziario, tenendo ovviamente conto delle norme emergenziali intervenute per mitigare gli effetti di tale regime normativo in ragione dell'eccezionalità del momento;
- di verificare con la dovuta accuratezza che tali effetti si esauriscano effettivamente con il superamento della crisi sanitaria dal momento che il perdurare di condizioni di squilibrio, che potrebbero assumere connotazioni strutturali soprattutto per soggetti economici fragili come Beinasco Servizi S.r.l., potrebbero generare effetti anche sul bilancio dell'ente socio senza l'adozione di ordinarie misure di salvaguardia.

Preso atto che il Piano Industriale della Società relativo al periodo 2022-2025, ha previsto:

la prospettiva del recupero dell'equilibrio dall'esercizio 2022, a seguito del superamento degli elementi straordinari determinati dalla gestione della pandemia sui servizi alla persona nel biennio 2020-2021 ed in particolare individuando gli elementi strutturali sui quali intervenire nel breve periodo;

- una serie di azioni orientate alla ristrutturazione dei servizi erogati, attraverso le strategie aziendali da adottare nel breve e medio periodo (2022-2025) di seguito sintetizzate:
 - attivazione nuovi servizi di ristorazione verso terzi entro i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 50/2016;
 - miglioramento degli interventi di manutenzione con informatizzazione dei procedimenti per una più rapida contabilizzazione;
 - consolidamento della gestione sull'intero territorio comunale del servizio asilo nido presso le due strutture e attivazione del nuovo modello finalizzato ad ampliare l'offerta dei servizi educativi, anche attraverso forme di co-progettazione con il terzo settore:
 - nuova definizione dei costi unitari a seguito delle verifiche di incremento delle materie prime e di congruità sui dati proposti;
 - attivazione nuovi servizi di supporto alle programmate necessità di investimento dell'ente socio;
- un rafforzamento finanziario aziendale a partire dal 2023 con la previsione di alienazione immobiliare per il patrimonio non indispensabile per lo svolgimento dell'oggetto sociale.

Dato atto che, relativamente all'attuazione del Piano industriale, il costante monitoraggio svolto dalla struttura di controllo analogo e le frequenti comunicazioni dell'Amministratore Unico hanno consentito la verifica dei potenziali disallineamenti rispetto al percorso di riequilibrio economico finanziario definito all'indomani del periodo pandemico, anche alla ricerca degli elementi di perdita strutturale al di là del richiamato contesto straordinario in particolare per i servizi alla persona (nido e refezione scolastica).

Evidenziato, inoltre, che le criticità di equilibrio economico finanziario, emerse nel corso del suddetto monitoraggio, sono state costantemente segnalate anche all'attenzione delle commissioni consiliari e dello stesso Consiglio Comunale in occasione delle revisioni ordinarie delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e che in tutte le occasioni è emerso un sostanziale e unanime indirizzo verso ogni tentativo di riequilibrio capace di salvaguardare una realtà aziendale riconosciuta dalla cittadinanza e dalla comunità amministrata come presidio di qualità e efficacia, in particolar modo nei servizi all'infanzia e scolastici.

Sottolineato che, pur a fronte della scadenza imminente del Contratto di Servizio quadro "Servizi manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, servizio comunale" approvato con la surrichiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/4/2019, si è resa necessaria una dilazione dei tempi di monitoraggio del piano industriale, soprattutto con riferimento ai seguenti fattori:

- a) la politica di dismissione di *asset* immobiliari, e in particolare la vendita dall'edificio di Orbassano, si è interrotta in una fase avanzata della trattativa e ciò ha comportato una minore liquidità che avrebbe consentito maggiori investimenti in attrezzature e macchinari;
- b) per il settore manutenzione l'adozione di un nuovo programma applicativo per la rendicontazione delle attività effettuate, implementato soltanto a partire dal secondo semestre (anche per l'avvicendamento del personale comunale coinvolto), non ha consentito una puntuale analisi di risultato;

- c) anche l'analisi di risultato sulle attività del settore nido ha richiesto tempi supplementari, sia per l'implementazione della co-progettazione con un ETS, sia per cause esogene quali la rimodulazione delle attività correlate ai trasferimenti delle strutture del micro-nido di Borgaretto e Asilo Nido di Beinasco nell'ultimo biennio, anche in funzione dell'assegnazione dei fondi P.N.R.R. al Comune di Beinasco destinati alla demolizione e ricostruzione in loco di un nuovo nido;
- d) la refezione che rappresenta il settore su cui si registrano le maggiori criticità, cresciute a partire dal periodo pandemico e proseguite a causa dell'incremento dell'inflazione, ma anche dall'andamento demografico cittadino che ha determinato una contrazione del numero di pasti prodotti. Il piano industriale aveva previsto l'incremento dei pasti venduti attraverso la ricerca di nuovi spazi di mercato (nel limite previsto dalla norma) quale condizione per il riequilibrio del settore, in assenza del quale sarebbero stati individuati nuovi modelli di gestione, misti o di mercato. Anche in questo caso il previsto accordo raggiunto con un importante gruppo industriale del territorio per l'approvvigionamento dei pasti dei dipendenti dalla Beinasco Servizi, ha subito rallentamenti non imputabili alla volontà della società, determinando la necessità di revisione del piano industriale in corso.

Considerato che occorre comunque fornire gli indirizzi finalizzati alla predisposizione del nuovo contratto di Servizio quadro "Servizi manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, servizio comunale" nonché per la gestione transitoria di tali servizi essenziali, nelle more dell'approvazione dello stesso.

Evidenziato che nella fase propedeutica alla predisposizione del nuovo contratto, sulla base dei costi proposti per ciascun settore dall'Amministratore Unico (come da comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente e registrata al n. 33946 del 22/12/2023), sono state elaborate o sono in corso di elaborazione da parte delle strutture tecniche, le analisi sulle congruità dei costi, alla ricerca di quel parametro medio di mercato dei servizi analoghi affidati dalla pubblica amministrazione, pur in assenza di costi medi di mercato elaborati a livello centrale.

Rilevato che, dalle prime risultanze delle istruttorie in corso, sono emerse criticità di rilievo relativamente al servizio di refezione scolastica tra l'indirizzo politico oramai consolidato e volto alla valorizzazione della autoproduzione, e le disposizioni normative riguardanti il settore. In particolare si evidenzia che:

- la richiamata analisi di congruità elaborata dagli uffici ha suggerito quale costo medio di riferimento il valore di € 5,40 per ciascun pasto fornito;
- nonostante una rilevante attività di razionalizzazione dei costi di produzione, svolta lungo il percorso del piano industriale e secondo gli indirizzi del socio, il dimensionamento della domanda di pasti sul territorio non consente di prevedere un costo di produzione inferiore ad € 6,00 per garantire l'equilibrio economico finanziario di settore:
- il costo di produzione verificato in un confronto tra struttura di controllo analogo e amministratore unico è risultato più alto di quanto previsto nell'ultimo piano industriale approvato in quanto, come già precisato, non si sono realizzati alcuni elementi di piano quali la ritardata attivazione del servizio mensa fornito a terzi;
- la drammatica dinamica inflazionistica che ha colpito il settore della ristorazione e della refezione scolastica, come tra l'altro evidenziato dagli organi di stampa e dalle organizzazioni di settore, incide profondamente sulla possibilità di riequilibrio del settore.

Rilevato che:

- il legislatore, in merito alla congruità economica, non abbia voluto porre un "limite puntuale" che avrebbe raggiunto con una terminologia di carattere più perentorio e chiaramente definibile e quantificabile, quale quello utilizzato nei confronti delle spese degli enti locali quali ad esempio spese personale, spese consulenze o ancora con parametri nazionali nella modalità del costo standard;
- tale convincimento è rafforzato dall'uso del termine di congruità economica che pare spingere alla soggettivizzazione del parametro di mercato attraverso la verifica della coerenza dei principali indicatori economici e quindi pare necessario partire, certo, dal dato di mercato, prima attività dell'amministrazione, ma contemperarlo con una analisi dinamica della spesa e con una lettura di contesto, anche di natura politico –amministrativa, come tra l'altro definito dal D.Lgs 267/2000 all'art 42, c,2 lett. e) che prevede il pronunciamento del Consiglio Comunale per l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
- l'analisi di congruità operata dagli uffici ha tenuto conto dei costi medi di mercato rilevati da affidamenti effettuati secondo le indicazioni di cui al superato Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016) e non può quindi includere gli elementi di novità che il legislatore ha inserito nel nuovo codice (D.Lgs. n. 36/2023) indirizzando le stazioni appaltanti ad una rafforzata attenzione rispetto all'impatto sociale dell'appalto oltre al mero riferimento economico, con particolare riguardo alle misure orientate a garantire la stabilità occupazionale e le pari opportunità.

Considerato, altresì, che la disciplina di cui al richiamato articolo 7 del D.Lgs. 36/2023 debba essere letta congiuntamente a quell'autonomia di indirizzo e di funzione che gli enti locali esprimono attraverso appositi e motivati pronunciamenti dei propri organi poiché altrimenti l'analisi di congruità si limiterebbe ad un semplice riscontro tecnico oggettivo, metodologia quest'ultima che, annullando di fatto i margini di "discrezionalità" insiti nella caratterizzazione politica propria degli atti di indirizzo, renderebbe quasi inutile e semplicemente formale il pronunciamento del Consiglio Comunale.

Ritenuto quindi, nell'accogliere le valutazioni di carattere <u>squisitamente</u> tecnico sopracitate, introdurre in questa sede taluni elementi connotati da discrezionalità politica e di contesto, che rappresentano anch'essi parte dell'apparato motivazionale della modalità di erogazione dei servizi prescelta, che sono così declinabili:

- qualità percepita, verificata attraverso le indagini di customer satisfaction prodotta dagli uffici e previste nell'attività di controllo strategico dalle quali emerge un significativo apprezzamento del servizio di refezione e una importante fidelizzazione all'attuale fornitore;
- conoscenza del territorio consolidata negli anni, che garantisce continuità, flessibilità nell'erogazione dei servizi, e capacità di adattarsi ai mutevoli indirizzi strategici, amministrativi ed operativi forniti dall'amministrazione;
- rapporto sinergico stretto tra società in house e amministrazione comunale, che favorisce un costante monitoraggio rispetto al servizio erogato, anche in termini di rapidità nella risoluzione delle criticità di volta in volta emergenti;

- minor costo di personale comunale impiegato nelle attività di esecuzione del contratto rispetto ad analoghe soluzioni di mercato;
- la società *in house* garantisce complessivamente maggiore coinvolgimento nelle decisioni aziendali, promuovendo una gestione più allineata agli interessi delle comunità, una maggiore attenzione alle esigenze locali, una migliore tutela degli interessi pubblici e una maggiore trasparenza nell'uso delle risorse.

Valutato che per quanto concerne la refezione scolastica, considerato il contesto di forte attenzione dei *media* e delle famiglie a seguito delle note vicende riguardati servizi erogati nei comuni limitrofi, l'elemento della qualità del servizio erogato (verificata attraverso indagini di *customer satisfaction* ma anche dai verbali delle commissioni mensa e dai monitoraggi quotidiani di valutazione compilati dal personale scolastico) risulta di strategica importanza per l'Amministrazione Comunale.

Ritenuto infine che, con riferimento all'analisi di congruità finalizzata all'affidamento del servizio di asilo nido e micro-nido, è necessario tenere conto dell'elevato gradimento espresso dalla comunità per il servizio offerto, peraltro sottolineando come un mero confronto dei dati rilevati da indagini di mercato potrebbe risultare deformata dall'assenza di raffronto con le realtà a gestione diretta, a cui invece l'attività *in house* risulta essere più facilmente assimilabile.

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) di approvare integralmente la narrativa di cui al presente atto come parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto delle criticità di equilibrio economico finanziario, già segnalate all'attenzione delle commissioni consiliari e dello stesso Consiglio Comunale in occasione delle revisioni ordinarie delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nonché dei disallineamenti rispetto al percorso di riequilibrio economico finanziario definito nel Piano industriale;
- 3) di confermare l'affidamento *in house* dei servizi di manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, nonché dei servizi operativi di supporto al Socio, così come meglio definito nel piano industriale per il periodo 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/10/2022;
- 4) di ritenere congrui i valori di affidamento proposti dall'Amministratore Unico con comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente e registrata al n. 33946 del 22/12/2023 (allegata alla presente deliberazione per farne parte e sostanziale), in riferimento al canone contrattuale e ai settori della refezione scolastica e del servizio asilo nido, tenuto conto delle analisi sulle congruità dei costi elaborate o in corso di elaborazione da parte delle strutture tecniche, nonché degli ulteriori elementi di valutazione connotati da discrezionalità politica e di contesto richiamati in premessa, che rappresentano anch'essi parte dell'apparato motivazionale della modalità di erogazione dei servizi prescelta;
- 5) di demandare all'analisi di congruità tecnica le verifiche dell'offerta societaria per i servizi bibliotecari, per i servizi di manutenzione e per la concessione della farmacia comunale;

- 6) di demandare alla struttura tecnica dell'Ente, la redazione del nuovo Contratto di Servizio Quadro per il periodo 2024-2028, basato sui valori economici di cui al punto precedente, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale;
- 7) di demandare alla struttura tecnica dell'Ente l'approvazione degli atti finalizzati alla proroga tecnica del Contratto di Servizio Quadro in corso, alle medesime condizioni ad oggi applicate, per il tempo strettamente necessario a perfezionare il nuovo contratto e alla sua trasmissione ad ANAC come previsto dalla surrichiamata normativa vigente;
- 8) di demandare all'Amministratore Unico della Beinasco Servizi S.r.l. l'aggiornamento del Piano industriale sulla base degli indirizzi forniti con il presente atto.

Il Sindaco propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'avvio delle azioni propedeutiche e conseguenti al dispositivo di cui alla deliberazione ed in particolare per la definizione del nuovo contratto di servizio e l'aggiornamento del piano industriale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Bilancio e Macchina Comunale" nella seduta del 22 dicembre 2023.

Uditi gli interventi in merito all'argomento effettuati dai consiglieri PIAZZA, DI LUCA, BATTAGLIA e dal Sindaco.

Udite, infine, le dichiarazioni di voto del consigliere PIAZZA, che preannuncia il voto favorevole del gruppo consiliare "Partito Democratico", e del consigliere DI LUCA, che preannuncia il voto favorevole del gruppo consiliare "Gruppo Misto" e della consigliera BATTAGLIA che preannuncia il voto favorevole del gruppo consiliare "Movimento5Stelle".

Dato atto che, al momento della votazione, sono presenti quindici consiglieri oltre il Sindaco:

Presenti: 16

Astenuti: /

Votanti: 16

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai sedici votanti

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità:

Presenti: 16

Astenuti: /

Votanti: 16

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai sedici votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE PETRARULO Edoardo *

IL SEGRETARIO GENERALE RUSSO Gerlando Luigi *

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

^{*} Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.